



228/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 20/01/2025 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Andrea Lippi per il ricorrente e l'Avv. An-
drea Botta per l'Inps;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso per ottemperanza iscritto al n. 79204
del registro di Segreteria, promosso dal sig. XX
- c.f. omissis nato a omissis il
omissis e residente in omissis (omissis), v.le omissis
n. omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Lip-
pi (c.f. LPPNDR72E18H501X) ed elettivamente domici-
liato presso lo studio in Roma, via A. Baiamonti 4 -
00195, fax n. 06.37354150 PEC andrealip-

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

pi@ordineavvocatiroma.org;

Contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta (CF BTTNDR62C04H501R) PEC avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto di ordinare all'INPS l'ottemperanza alla sentenza n. 137/2020 depositata il 27.04.2020 della Corte dei Conti reg. Lazio e notificata il 22.07.2020 con la quale il Giudice accoglieva il ricorso annullando il debito e statuendo la restituzione delle somme ritenute. La sentenza è passata in giudicato ed è a tutti gli effetti esecutiva.

Parte attrice ha rappresentato che:

- il M.llo XX veniva posto in pensione dalla data del 27.04.2009 - iscr. 10336200, ed era conferita pensione ordinaria provvisoria;
- la pensione definitiva veniva concessa con DM 245 del 18.02.2016 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

- l'INPS, con il provvedimento del 04.08.2016, accertava un recupero pari ad €. 11.828,43 per conguaglio tra pensione provvisoria e definitiva per il periodo 27.07.2009 - 30.08.2016 e comminava una ritenuta mensile pari ad €. 319,69 mensili;
- nel frattempo, dopo esperimento dell'istruttoria medico-legale per la concessione del trattamento privilegiato, con DM n. 755 del 29.08.2016 al medesimo veniva conferita la pensione privilegiata di 8^ cat. tab. A dal 27.04.2009 a vita, comportante un aumento del 1/10 pari ad €. 1.854,85 per il periodo fino al 30.09.2009 e di 1.858,45 dall'01.10.2009 in poi, oltre interessi legali;
- l'INPS, dovendo liquidare al XX gli arretrati derivanti dalla liquidazione della pensione privilegiata, in data 10.10.2016 con nota 209251, comunicava l'applicazione del DM n. 755/2016 sulla rata di novembre 2016, l'ordine di pagamento di (soli) €. 1.738,32 di arretrati (comprensivi di pensione e del rimborso della somma di € 514,75) e l'annullamento del precedente recupero commi-

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

nato con trattenute sulla pensione - avendo lo stesso Ente recuperato il conguaglio tra pensione provvisoria e definitiva totalmente a scalare sugli arretrati di pensione privilegiata;

- avverso il recupero veniva proposto ricorso innanzi alla Corte dei Conti per l'accertamento dell'irripetibilità delle somme pretese dall'INPS e, espressamente, per l'illegittimità della compensazione operata tra le somme spettanti per la pensione privilegiata al pensionato e quelle dedotte dalla nota di recupero (e conguagliate a recupero dall'INPS sugli arretrati di pensione privilegiata).
- avverso il recupero veniva proposto ricorso innanzi alla Corte dei Conti per l'accertamento dell'irripetibilità delle somme pretese dall'INPS e, espressamente, per l'illegittimità della compensazione operata tra le somme spettanti per la pensione privilegiata al pensionato e quelle dedotte dalla nota di recupero (e conguagliate a recupero dall'INPS sugli arretrati di pensione privilegiata);

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- con sentenza n. 137/2020 depositata il 27.04.2020 della Corte dei Conti reg. Lazio e notificata il 22.07.2020 il Giudice accoglieva il ricorso annullando il debito e statuendo la restituzione delle somme ritenute;
- la sentenza è passata in giudicato ed è a tutti gli effetti esecutiva ma non è ancora stata eseguita dall'Amministrazione;
- con diffida del 26.04.2021 l'istante proponeva diffida all'INPS ma senza positivo riscontro.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ha concluso con la richiesta di condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento degli interessi di mora sulla somma da liquidarsi oltre alle spese da distrarre in favore dei procuratori antistatari.

2.L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto che:

- l'indebito pensionistico era emerso in sede di conguaglio tra pensione provvisoria e pensione definitiva in applicazione del Decreto n. 245/2016 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. A seguito della revisione contabile sulle operazioni di conguaglio in applicazione del suddetto decreto, era emerso che, erroneamente, era stata pagata a titolo di

pensione provvisoria (data di decorrenza 27/7/2009) una somma non dovuta di € 11.828,43. L'INPS aveva avvertito il ricorrente che avrebbe adottato una trattenuta mensile di € 319,69 (applicata solo per i mesi di settembre 2016 € 319,69 e ottobre 2016 € 195,06);

- l'Ufficio competente afferma che le uniche somme da restituire fossero le predette e che l'indebito non sia stato oggetto del lamentato conguaglio;
- le somme trattenute a titolo di indebito sono state, tutte già restituite al ricorrente;
- ulteriori somme non sono mai state recuperate ed il conguaglio non è relativo all'indebito ma alle somme già pagate in eccesso che, ovviamente, non sono state pagate nuovamente,

concludendo con la richiesta di respingere il ricorso per manifesta infondatezza.

3. A conclusione dell'odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. Il ricorso per ottemperanza è infondato.

Il ricorrente ritiene che il rimborso effettuato della somma di € 514,75 pari alle trattenute di set-

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

tembre 2016 e ottobre 2016 non abbia esaurito l'esecuzione della sentenza in quanto la restante somma sarebbe stata congruagliata con le somme arretrate dovute a titolo di pensione privilegiata in occasione dell'esecuzione del DM 2016 che gli aveva conferito la pensione privilegiata.

Tale assunto, tuttavia è contestato dall'Inps che ha sostenuto -producendo la relativa documentazione agli atti di causa- che le somme trattenute a titolo di indebito sono state tutte già restituite al ricorrente. La documentazione non è stata contestata dall'attore.

La questione che, pertanto, appare residuare è la legittimità o meno della compensazione operata dall'Inps con riguardo alle somme dovute a titolo di pensione privilegiata che, tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente non è stata oggetto della sentenza n. 137/2020 della Corte dei Conti reg. Lazio e, pertanto, non può essere oggetto di ottemperanza.

2. Si compensano le spese di lite. Nulla per le spese del giudizio.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Lazio, in composizione monocratica,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe. Compensa le spese di lite. Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del

20 gennaio 2025.

Il Giudice

Giuseppe Di Benedetto

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 06.05.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
06.05.2025 10:21:37
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03